

STUDIO MORISCO RAGNI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Corso Francia 177/bis - 10139 TORINO
☎ +39.011.749.10.32 / Fax +39.011.749.10.32
address email: morragni@tin.it / web site: www.studiomoriscoragni.com

Dott. FORTUNATO MORISCO

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 02 maggio 2012

Circolare 06/2012: Legge 27/2012 (Conversione “Decreto Liberalizzazioni”)

Gentile Cliente,

con la presente La informiamo che è stata pubblicata nella G.U. del 24.03.2012 la Legge 27/2012 di conversione del DL n. 1/2012, c.d. “Decreto Liberalizzazioni”.

Di seguito si illustrano sinteticamente le principali disposizioni della legge di cui in oggetto

SRL “SEMPLIFICATA”

E' prevista la possibilità di costituire la c.d. “*Società a responsabilità limitata semplificata*” da parte di persone fisiche che alla data della costituzione non hanno compiuto 35 anni di età.

In merito va evidenziato che in sede di conversione in legge è stato disposto che:

- l'atto costitutivo andrà redatto per atto pubblico *in conformità al “modello standard tipizzato”* con apposito Decreto.
- il capitale sociale della srl semplificata dovrà essere compreso tra euro 1 ed euro 10000
- gli amministratori potranno essere solo i soci
- la cessione quote sarà vietata ai soci di età non inferiore a 35 anni

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

E' stato disposto che:

- la cooperativa tra professionisti sia costituita con un numero di soci non inferiore a 3;
- il numero dei soci professionisti e la partecipazione degli stessi al capitale sociale deve essere tale da rappresentare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni / decisioni dei soci.
- sia stipulata una polizza assicurativa per la responsabilità civile dei soci professionisti;
- il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto professionale.

REGIME IVA CESSIONE / LOCAZIONE DI FABBRICATI USO ABITATIVO

È confermata la modifica al regime IVA applicabile alle locazioni / cessioni di fabbricati uso abitativo e precisamente:

1. in caso di locazioni:
 - è confermato, in generale, il regime di esenzione IVA;
 - è prevista l'imponibilità IVA al 10%, a scelta del locatore, per alcuni contratti (di durata non inferiore a 4 anni, in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata ed aventi ad oggetto fabbricati destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008) previa apposita opzione espressa nel relativo atto.
2. in caso di cessioni:
 - è confermato il regime di esenzione IVA ad eccezione di quelle effettuate, entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione / intervento:
 - dall'impresa costruttrice;
 - dall'impresa che ha eseguito, anche tramite appalto, interventi di recupero di cui al citato art. 31, lett. c), d) ed e), Legge n. 457/78;
 - è prevista l'imponibilità IVA, a scelta del cedente, se aventi ad oggetto fabbricati:
 - locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi i sopra citati interventi di recupero;
 - destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008

AGEVOLAZIONI AUTOTRASPORTATORI

È stato modificato il termine di presentazione dell'istanza per richiedere il rimborso, da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, del maggior onere derivante dall'incremento dell'aliquota dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante.

In particolare l'istanza va ora presentata all'Agenzia delle Dogane, a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. Inoltre è disposto:

- un allungamento del termine di utilizzo del credito, che ora può avvenire entro il 31.12 dell'anno successivo a quello in cui lo stesso è sorto, mentre in precedenza l'utilizzo era consentito entro l'anno stesso di insorgenza del credito;
- la soppressione, dal 2012, del limite massimo annuale di € 250.000 di utilizzo del credito d'imposta in esame.

INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU AREE AGRICOLE

E' previsto che agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non sono riconosciuti gli incentivi statali previsti dal D.Lgs. n. 28/2011.

Tuttavia la suddetta esclusione dagli incentivi non riguarda gli impianti:

- realizzati e da realizzare su terreni appartenenti al demanio militare;
- con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole al 25.3.2012 che hanno ottenuto il titolo abilitativo entro la predetta data.

L'impianto deve rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 10, D.Lgs. n. 28/2011 (ora soppressi) e deve comunque entrare in funzione entro 180 giorni dal 25.3.2012.

RIVALSA DELL'IVA ACCERTATA

In caso di accertamento o rettifica dell'IVA, il contribuente ha diritto di rivalsa dell'imposta o maggiore imposta derivante dai predetti atti nei confronti del cessionario / committente, in precedenza non ammessa.

Ciò tuttavia a condizione che il contribuente abbia versato l'IVA / maggior IVA accertata, le sanzioni e gli interessi. In tal caso l'acquirente / committente può esercitare il diritto alla detrazione entro la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto al cedente / prestatore l'imposta / maggiore imposta addebitata a titolo di rivalsa, alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'operazione originaria.

* * * * *

Restando a disposizione per approfondire gli argomenti sopra citati porgiamo cordiali saluti

dr. Fortunato Morisco